

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 28.02.2002  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.11.2003

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DEI CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARONA.**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1

1. Il Comune di Parona concede un contributo, finalizzato all'abbattimento degli interessi sui mutui, a persone residenti e non, che intendono adibire a 'Prima Casa' e comunque una sola casa per nucleo familiare ubicata nel territorio Comunale, tramite acquisto, nuova costruzione, recupero e ristrutturazione di immobile da adibire ad abitazione.
2. Le persone beneficiarie devono adibire l'abitazione oggetto dell'agevolazione a loro "Prima Casa", presso la quale deve essere registrata la loro residenza anagrafica, entro sei mesi dal compromesso di acquisto o dal termine di ultimazione dei lavori di recupero o ristrutturazione, o dal rilascio del certificato di abitabilità.

#### **CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Art. 2

1. Il contributo è concesso al richiedente per mutui di importo non inferiore a EURO 25.822,00 per una sola volta sullo stesso immobile gravato da mutuo e non è disponibile ad altre persone.
- 1.1. Il contributo verrà concesso direttamente al richiedente e avrà la durata massima pari a quella del mutuo concesso e, comunque, non superiore a 10 anni.

#### **REQUISITI PER L'ACCESSO**

Art. 3

1. Possono accedere ai contributi:  
famiglie italiane residenti e non nel Comune di Parona, legalmente unite o anche coppie che si stanno per unire in matrimonio. Per famiglia si intende unione di coniugi legalmente uniti da matrimonio.  
Coloro che si trovano in stato di vedovanza, con o senza prole.
2. Il reddito complessivo netto del nucleo familiare, specificando che il nucleo familiare è intesa la famiglia legalmente unita o che si sta per costituire, non

deve essere superiore a EURO 30.987,00 e sarà adeguato ogni anno in base all'indice ISTAT.

- 2.1 I componenti del nucleo familiare di cui al precedente comma 1 non devono essere titolari del diritto di proprietà o godimento di altre case di abitazione, ubicati nel territorio nazionale o estero.
- 2.2 I componenti del nucleo familiare non devono aver usufruito di altri contributi pubblici per la stessa finalità (1 Casa), né l'immobile oggetto dell'acquisto, della costruzione o del recupero o della ristrutturazione deve essere o essere stato assistito da altre forme di finanziamento agevolato pubblico.
- 2.3 Il requisito di cui al precedente punto 2. deve permanere per tutta la durata di erogazione del contributo. Il superamento di tale limite di reddito comporterà la cessazione del contributo comunale.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **Art. 4**

Le domande devono essere presentate all'Ufficio prot. llo del Comune, sulla base dell'allegato modello corredato dalla seguente documentazione:

- Copia del contratto preliminare di compravendita.  
Dichiarazione sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificata ai sensi del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ove deve essere riportato anche il reddito complessivo del proprio nucleo familiare e la non titolarità del diritto di proprietà o di godimento di altre abitazioni ubicati nel territorio nazionale o estero.
  - Copia della domanda di assunzione di mutuo inoltrata presso l'istituto di Credito.
  - Possono richiedere contributi i soggetti come individuati all'art. 3, comma 1 che si trovano nelle condizioni previste da tale disposizione già alla data del 1° luglio 2001, che abbiano già contratto mutuo a partire dal mese di luglio 2001.

### **ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 5**

I contributi per favorire l'acquisto della 'Prima Casa' nel territorio del Comune di Parona sono determinati da un minimo di EURO 624,00 fino ad un massimo di EURO 1.236,00 annui.

Tali contributi vengono erogati nei limiti delle risorse disponibili annualmente nel Bilancio Comunale, limiti fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

L'ammontare dei contributi risulta dalla seguente tabella:

— per mutui bancari da EURO 25.822,00 a EURO 38.735,00	Contributo mensile di EURO 52,00
— per mutui bancari da EURO 38.735,01 a EURO 46.481,00	Contributo mensile di EURO 77,00
— per mutui bancari	

oltre EURO 46.481,01	Contributo mensile di EURO 103,00
----------------------	--------------------------------------

Qualora venisse richiesta la concessione del contributo in unica soluzione questo viene determinato in complessivi Euro 2.582,00 ed erogato solo allo scadere del secondo anno successivo alla richiesta, purché permangano alla data di erogazione del contributo unico, i requisiti previsti dal Regolamento stesso, per i quali il contributo medesimo è stato concesso;

### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 6**

1. Il contributo viene erogato, per il primo anno, dopo la comunicazione formale al Comune da parte dell'istituto di Credito interessato dell'accensione del mutuo a favore del richiedente e dell'avvenuto pagamento delle rate del mutuo; per le annualità successive, previa esibizione di ricevuta o documento equipollente attestante il pagamento delle rate del mutuo stesso.
2. I contributi vengono corrisposti direttamente agli aventi diritto semestralmente.
3. Il contributo non verrà più erogato qualora il beneficiario alieni l'abitazione, estingua il mutuo in via anticipata, trasferisca la residenza anagrafica in altro Comune, perda i requisiti di reddito come prima fissati, quando l'abitazione perda i requisiti, per qualsiasi ragione, di "Prima Casa".